

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 DEL 15.04.2013

OGGETTO: AMBIENTE – TRASFERIMENTO AD A.R.P.A. – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI MOBILI E IMMOBILI FACENTI PARTE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilatredecim il quindici del mese di aprile alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

AMBIENTE – TRASFERIMENTO AD A.R.P.A. – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE DELLE ATTREZZATURE E DEI BENI MOBILI E IMMOBILI FACENTI PARTE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- A.R.P.A. Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, ente di diritto pubblico istituito con Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima svolge attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico - scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e associati nonché alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale
- gli Enti sopra citati si avvalgono dell'A.R.P.A. Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della L. R. 60/1995 ed in particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) l'A.R.P.A. ha il compito di provvedere alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine.
- ai sensi dell'art 8 comma 5 della Legge Regionale 4 aprile 2000 n. 43 l'A.R.P.A. Piemonte gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni che competono ai diversi enti; inoltre ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8, presso i Dipartimenti Provinciali dell'A.R.P.A. devono essere attivati i Centri Operativi Provinciali ai quali aderiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.
- l'articolo 21 comma 2 della L. R. 60/1995 prevedeva che, contestualmente al trasferimento del personale di cui all'art. 19 comma 2 della medesima legge, fossero trasferiti all'A.R.P.A. anche le attrezzature, la dotazione finanziaria nonché gli eventuali beni mobili e immobili degli enti e società di cui al medesimo comma, e cioè destinati allo svolgimento di attività ricomprese nell'art. 3 della legge.
- la Provincia di Biella con Deliberazione n. 528 del 28/12/1995 affidò alla Ditta ECOconsulting –Gruppo di Consulenza Ambientale Soc. Coop. a r.l. di Albenga la progettazione della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico nella Provincia di Biella.
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 30/09/1996 venne approvato lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Biella per la realizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1304 del 17/12/1996 venne approvato lo studio progettuale predisposto dalla Ditta ECOconsulting di Albenga e indetto un appalto-concorso per l'acquisizione di beni e di servizi per la realizzazione della rete in questione .

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n 60 del 27/06/1997 venne modificato lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Biella per la realizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.
- in data 08/08/1997 venne stipulata tra la Provincia di Biella ed il Comune di Biella la Convenzione per la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria con previsione dei seguenti apporti finanziari:
 - Comune di Biella apporto finanziario di £ 300.000.000;
 - Provincia di Biella apporto finanziario di £ 1.050.000.000 (presuntivamente quantificata);
 - Ripartizione delle spese di manutenzione proporzionali all'apporto finanziario;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 621 del 16/12/1997 la fornitura precedentemente richiamata venne aggiudicata alla Ditta Philips Automation S.P.a.. con Contratto n. 372 del 27/02/1998 ed il collaudo finale venne effettuato il 27/04/1999.

Atteso che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 68 del 10/03/1998 venne approvato lo schema di comodato d'uso per l'utilizzo delle aree idonee al posizionamento delle stazioni di rilevamento.
- per quanto riguarda le stazioni di rilevamento poste sul territorio del Comune di Biella, con Contratto di Comodato rep n. 413 stipulato il 12/05/1998 venne concesso l'utilizzo temporaneo dell'area di proprietà del Comune di Biella (presso la Villa Schneider in Piazza Lamarmora n. 6) identificata al N.C.T. del Comune al foglio n. 45 particella n. 450.
- con Contratto di Comodato rep n. 419 stipulato il 21/05/1998 venne concesso l'utilizzo temporaneo dell'area di proprietà del Comune di Biella (presso il Dipartimento di Prevenzione in Via Don Sturzo n. 20) identificata al N.C.T. del Comune al foglio n. 55 particella n. 29.

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 396 del 30/09/2003 venne approvato l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 07/08/1990 fra la Provincia di Biella, Comune di Biella e ARPA Piemonte per il trasferimento della gestione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria operante nel territorio della Provincia di Biella ad A.R.P.A.
- l'accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 07/08/1990 fra la Provincia di Biella, Comune di Biella e ARPA Piemonte per il trasferimento della gestione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria venne siglato il 01/10/2003 con scadenza il 01/04/2005 successivamente prorogato con successivi atti e, da ultimo, con atto stipulato il 06/05/2011, con nuova scadenza al 01/04/2012.

Richiamato che:

- con nota prot. 17011 del 24/09/2002 la Regione Piemonte comunicò lo stanziamento di € 200.000,00 sul bilancio 2002 e la predisposizione di ulteriori € 200.000,00 sul bilancio

2003 come concorso negli oneri di acquisto e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria.

- con nota prot. n. 10967 del 26/07/2005 la Regione Piemonte comunicò che il finanziamento previsto, stabilito in complessivi € 600.000,00 era stato concesso quale concorso agli oneri sostenuti dall'Amministrazione Provinciale per la realizzazione della rete di rilevamento della qualità dell'aria e non a copertura complessiva delle spese a suo tempo sostenute.

Considerato che la Provincia di Biella ha riconosciuto al Comune di Biella, nel pieno rispetto dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 07/08/1990 fra la Provincia di Biella, Comune di Biella e ARPA Piemonte, per il trasferimento della gestione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria siglato il 01/10/2003, una quota pari al 22,22% del concorso della Regione Piemonte negli oneri di acquisto e manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell'aria nella misura di:

- € 88.880,00 nell'anno 2004
- € 44.440,00 nell'anno 2006

Dato atto che la rete interprovinciale di monitoraggio della qualità dell'aria risulta attualmente gestita da ARPA Dipartimento di Biella e che, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione Piemonte delle spese sostenute da Provincia di Biella e da Comune di Biella per realizzare la rete, nonché della corretta ripartizione dei rimborsi operata dalla Provincia di Biella nei confronti del Comune di Biella, la stessa deve essere formalmente trasferita ad ARPA Piemonte al fine di consentire il pieno svolgimento delle competenze attribuite all'Agenzia in materia di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, in linea di principio con quanto disposto dall'art. 21 comma 2 della L. R 60/1995 istitutiva dell'Agenzia;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare il trasferimento delle attrezzature e dei beni mobili e immobili facenti parte della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, per la quota di proprietà del Comune di Biella, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;
 2. di approvare l'allegato schema di convenzione tra Comune di Biella, Provincia di Biella e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, dando mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale per la formale stipula della convenzione, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali per addivenire ad una più celere sottoscrizione;
 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico dell'Amministrazione comunale;
 4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.
-